

**Ritardato od omesso versamento di contributi - Regime sanzionatorio - Legge n. 388/2000** (Fonte: <https://www.adlabor.it/>)

<b>OMISSIONE CONTRIBUTIVA</b>	SANZIONE (art. 116 comma 8 lett. a) l. 388/2000
Si verifica ogniqualvolta vi sia un ritardato pagamento dei contributi, risultante dalle registrazioni e dalle documentazioni obbligatorie regolarmente denunciate dal datore di lavoro	<i>«I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti: a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge»</i>
<b>EVASIONE CONTRIBUTIVA</b>	SANZIONE (art. 116 comma 8 lett. b) l. 388/200
Si realizza nel caso in cui le registrazioni presso l'INPS non siano state effettuate o quando le denunce obbligatorie siano state omesse o falsificate in modo da renderle infedeli.	<i>«I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti: b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30%; la sanzione civile non può essere superiore al 60% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.</i> <b>IPOTESI DI RIDUZIONE DELLE SANZIONI</b> <i>Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge»</i>

Art. 116 comma 9 (**INTERESSI**)

«Dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili nelle misure previste alle lettere a) e b) del comma 8 senza che si sia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, **sul debitocontributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito all'articolo 14 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46**».

«**Nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, si applica una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge**».

L'evasione contributiva INPS può causare anche una **responsabilità** di tipo amministrativo o **penale**. Il legislatore, in tema di reati tributari, ha introdotto delle soglie di punibilità (art. 3 comma 6 D.Lgs. 8/2016):

Per i soli <b>omessi versamenti di importo inferiore ad Euro 10.000 annui</b> al datore di lavoro si applica la <u>sanzione amministrativa</u> da 10.000 a 50.000 Euro	Per le <b>somme superiori a 10.000 annui</b> , la condotta costituisce <b>reato</b> con pena della <u>reclusione</u> fino a 3 anni e multa fino a 1.032 Euro.
--	---

L'azienda non è comunque punibile se provvede al versamento entro 3 mesi dalla contestazione o dalla notifica del provvedimento di accertamento della violazione. La denuncia di reato dev'essere infatti trasmessa dopo il versamento tardivo o decorsi inutilmente i 3 mesi.